

ALLEGATO C1/2023_eme gen21

“Modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo di cui all’Allegato C all’OCDPC 1.013/2023”

Contributi per far fronte ai danni occorsi alle attività economiche e produttive

(art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

EVENTI CALAMITOSI DAL 2 AL 10 GENNAIO 2021

OCDPC 24 luglio 2023, n. 1.013 (G.U. n. 178 del 01 agosto 2023)

Articolo 1 – Finalità del contributo

1. I contributi di cui al presente Allegato C1/2023_eme_gen21, in conformità a quanto disciplinato dall’Allegato C all’OCDPC n. 1.013/2023, sono finalizzati al ristoro dei danni occorsi presso le sedi di attività economiche e produttive, ivi comprese quelli subiti dalle imprese operanti nel settore agricolo, in particolare nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, nonché nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, in conseguenza degli eventi meteorologici che hanno colpito la Regione Friuli Venezia Giulia dal 2 al 10 gennaio 2021 e contemplati nell’ambito di applicazione di cui all’OCDPC n. 754/2021.
2. I contributi sono finalizzati:
 - a) alla delocalizzazione dell’immobile, previa demolizione dell’edificio distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile e sgomberato con provvedimento della pubblica autorità, mediante ricostruzione o acquisto di nuova unità in altro sito dello stesso comune o di altro comune della medesima regione o provincia autonoma, qualora la ricostruzione in sito sia vietata dai piani di assetto idrogeologico, dagli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell’area in cui insiste l’immobile distrutto o danneggiato. Il contributo eventualmente concesso per l’immobile, né distrutto né danneggiato ma dichiarato solo inagibile e sgomberato per rischio esterno, dovrà essere restituito nel caso di revoca del provvedimento di sgombero per l’avvenuta esecuzione a cura dei competenti enti pubblici degli interventi di rimozione dei fattori di rischio esterni;
 - b) alla ricostruzione in sito dell’immobile distrutto, previa demolizione dell’immobile se necessaria;
 - c) al ripristino strutturale e funzionale dell’immobile nel quale ha sede l’attività o che costituisce attività;
 - d) al ripristino o alla sostituzione dei macchinari e delle attrezzature, danneggiate o distrutte a seguito dell’evento calamitoso;
 - e) all’acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell’evento calamitoso;
 - f) al ripristino o sostituzione degli impianti relativi al ciclo produttivo distrutti o danneggiati anche che si qualificano come beni immobili ossia incorporati al suolo;

- g) al ripristino o sostituzione di beni mobili registrati, distrutti o danneggiati, oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività economica e produttiva.

Articolo 2 – Beneficiari e condizioni di ammissibilità della domanda

1. Nel rispetto delle finalità e dei criteri direttivi di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 e del 6 settembre 2018, possono beneficiare dei contributi di cui all'Allegato C all'OCDPC n. 1.013/2023 le imprese titolari delle attività economiche e produttive, proprietarie dell'immobile sede dell'attività economica e produttiva, o proprietarie degli edifici anche residenziali o singole unità immobiliari destinate ad attività produttiva, ove l'attività economica e produttiva consista anche nella locazione di immobili, per i danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi già segnalati con gli appositi moduli C1 "Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive".
2. L'immobile danneggiato per cui è possibile accedere al contributo è quello che alla data dell'evento calamitoso l'impresa, per l'esercizio della propria attività, possiede a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (es.: usufrutto) o detiene a titolo di diritto personale di godimento (es.: affitto, comodato).
3. Sono esclusi i beni immobili, di proprietà di una persona fisica che non eserciti essa stessa l'attività economica e produttiva.
4. Qualora, per l'immobile in cui ha sede l'attività economica, il modulo C1 sia stato presentato e sottoscritto, invece che dal proprietario, dal titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.), quest'ultimo può presentare la domanda di contributo solo nel caso in cui, in accordo con il proprietario, si sia accollato la spesa per il ripristino; in tal caso, nel modulo della domanda deve essere resa dal proprietario dell'immobile la dichiarazione di rinuncia al contributo.
5. Per gli immobili in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario deve essere allegata la delega degli altri comproprietari da conferirsi tramite presentazione del modulo C6/2023_eme_gen21 di cui all'articolo 3, comma 4. In assenza di delega, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.
6. L'impresa che ha cessato l'attività o trasferito la proprietà dell'azienda ad altra impresa dopo l'evento calamitoso non ha titolo a presentare la domanda di contributo né ha titolo a presentarla l'impresa che ne ha acquisito la proprietà e, se presentata, la domanda è inammissibile.
7. L'impresa che ha cessato l'attività o trasferito la proprietà dell'azienda ad altra impresa dopo aver presentato la domanda, decade dal contributo eventualmente concesso che non potrà, pertanto, essere erogato.
8. Non si applicano i precedenti commi 6 e 7 nei casi in cui la proprietà sia stata trasferita all'impresa che alla data dell'evento calamitoso esercitava la propria attività nell'azienda condotta a titolo di diritto reale o personale di godimento (usufrutto, affitto, comodato etc.) ovvero, laddove si sia venuta a determinare una situazione di inattività temporanea dell'impresa proprietaria o di affitto d'azienda senza cessare l'attività.
9. Qualora gli interventi necessari siano della tipologia di manutenzione straordinaria da eseguirsi a cura del proprietario, questo potrà presentare istanza di contributo anche qualora il modulo C1 sia stato presentato solo dal titolare di diritto reale, previa dichiarazione di rinuncia da parte di quest'ultimo.
10. Per accedere al contributo l'impresa richiedente deve, al momento dell'evento calamitoso e al momento della presentazione della domanda, a pena di inammissibilità, possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere regolarmente costituita ed iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, salvi i casi di esenzione da tale obbligo

- previsti dalla normativa vigente. Per i professionisti e loro forme associative, essere regolarmente iscritti all'ordine/collegio professionale dello specifico settore in cui si opera, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente;
- b) essere in possesso di partita IVA;
 - c) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione;
11. Il possesso dei requisiti di cui al comma 4 deve essere attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 tramite presentazione del modulo Allegato C2/2023_eme_gen21 approvato con le presenti modalità attuative.

Articolo 3 – Presentazione delle domande di contributo.

1. Le domande di contributo di cui all'Allegato C all'OCDPC n. 1.013/2023 sono presentate da parte delle imprese individuate all'articolo 1, comma 1 e titolari delle attività economiche e produttive, o proprietarie dell'immobile sede dell'attività economica e produttiva, o proprietarie degli edifici anche residenziali o singole unità immobiliari destinate ad attività produttiva, ove l'attività economica e produttiva consista anche nella locazione di immobili, per i danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione civile n. 754 del 22 marzo 2021, già segnalati con gli appositi moduli C1 "Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive".
 2. Per **ogni sede legale od operativa**, anche facente riferimento ad un'unica attività economica e/o produttiva, che dovesse aver subito danni in conseguenza dell'evento calamitoso citato all'articolo 1, comma 1, **deve essere presentata una domanda finalizzata all'ottenimento del contributo**.
 3. Le domande di contributo sono presentate dai soggetti individuati all'articolo 3, comma 1 al Comune territorialmente competente e individuato Soggetto Attuatore.
 4. Le domande sono presentate utilizzando la modulistica definitiva adottata con decreto di approvazione delle presenti modalità tecniche specifiche per la gestione delle domande di contributo e di seguito elencata:
 - Allegato C2/2023_eme_gen21: Modulo "Domanda di contributo – Allegato C all'OCDPC 1.013/2023";
 - Allegato C3/202_eme_gen213: Modulo "Perizia tecnica asseverata - Allegato C all'OCDPC 1.013/2023";
 - Allegato C4/2023_eme_gen21: Modulo "Spese sostenute - Allegato C all'OCDPC 1.013/2023";
 - Allegato C5/2023_eme_gen21: Modulo "Dichiarazione proprietario – Allegato C all'OCDPC 1.013/2023";
 - Allegato C6/2023_eme_gen21: Modulo "Delega dei comproprietari – Allegato C all'OCDPC 1.013/2023";
- Le domande di contributo sono presentate **entro 40 giorni** dalla sottoscrizione del decreto di approvazione della modulistica necessaria alla trasmissione dell'istanza e a mezzo del quale sono approvate anche le presenti modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo.
5. La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile e di tale esito il Comune individuato quale Soggetto Attuatore, per conto dell'Organismo Istruttore, deve darne pronta comunicazione al soggetto interessato tramite PEC all'indirizzo da questi indicato nella domanda.

6. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione e degli allegati previsti dalla presente Ordinanza, i Comuni di cui all'articolo 3, comma 3, incaricati dell'attività istruttoria per conto dell'Organismo Istruttore, ne richiedono l'integrazione in sede di istruttoria, dando, a tal fine, il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione per produrre la documentazione e/o i chiarimenti richiesti. Decorso inutilmente tale termine, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale inammissibilità deve essere data comunicazione da parte dell'Amministrazione comunale, tramite PEC al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nell'istanza di contributo.
7. L'Organismo Istruttore, unitamente alle Amministrazioni comunali in qualità di Soggetti Attuatori, con le modalità che ritengono più opportune garantiscono idonea pubblicità in ordine al termine di presentazione delle domande di contributo e alle modalità di accesso al medesimo.

Articolo 4 – Istruttoria delle domande di contributo.

1. I Comuni individuati Soggetti Attuatori con decreto di approvazione delle presenti modalità tecniche, provvedono, per conto dell'Organismo Istruttore nominato ai sensi dell'Allegato C all'OCDPC n. 1.013/2023 e individuato nella Protezione civile regionale, all'istruttoria delle istanze di contributo presentate ai sensi dell'articolo 3 in conformità a quanto disposto dal citato Allegato C.
2. Le amministrazioni comunali di cui al comma 1 determinano, in relazione alle istanze di contributo di cui all'articolo 1, i danni effettivamente ammissibili a contributo e i contributi massimi concedibili mediante l'applicazione dei limiti percentuali, dei parametri e dei massimali stabiliti dalle delibere del 28 luglio 2016 e del 6 settembre 2018 (riportati al par.3. dell'Allegato C all'OCDPC n. 1.013/2023) e secondo i criteri fissati dal citato Allegato C.
3. Le amministrazioni comunali di cui al comma 1 verificano, tra l'altro, che i danni ammissibili a contributo non siano stati già oggetto di contributo in sede di immediato sostegno alla popolazione, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 1/2018. Quest'ultimo contributo qualora percepito/maturato è da intendersi quale anticipazione rispetto al contributo concesso ai sensi delle presenti Modalità tecniche.
4. L'attività istruttoria è conclusa dalle Amministrazioni comunali **entro 30 giorni** decorrenti dalla data del termine ultimo di presentazione delle domande di cui all'articolo 3, comma 4.
5. Per le strutture distrutte o sgomberate e da delocalizzare di cui ai punti 2.1.b) e 2.1.c) dell'Allegato C all'OCDPC n. 1.013/2023, il Comune, in sede di istruttoria, produce una relazione tecnica per la verifica di quanto attestato dal perito in base alle conoscenze in suo possesso o per il tramite delle Amministrazioni competenti in materia di rischio idrogeologico ed idraulico. Qualora il Comune sia impossibilitato a produrre tale relazione tecnica, l'attestazione del perito è resa con perizia giurata.
6. Il limite massimo complessivo riconosciuto a ciascuna impresa richiedente è pari a Euro 450.000,00.
7. In presenza di un'attività economica e/o produttiva avente più sedi danneggiate, il massimale è da riferirsi al soggetto beneficiario e non alla singola sede che ha subito i danni. Qualora le spese, distribuite su più sedi e valutate come ammissibili dal soggetto attuatore dell'istruttoria, producano un contributo potenziale eccedente il predetto massimale, sarà onere dell'Organismo Istruttore determinare il contributo massimo concedibile all'attività economica e/o produttiva, riducendo proporzionalmente i contributi potenzialmente maturati sulle differenti sedi fino a concorrenza del massimale di euro 450.000,00.
8. Conclusa l'attività istruttoria di cui al comma 1, le Amministrazioni comunali provvedono a trasmettere al Soggetto Responsabile, all'indirizzo PEC protezione.civile@certregione.fvg.it, gli esiti della stessa attraverso la compilazione del modulo, formato file Excel, loro trasmesso contestualmente all'invio del

decreto di approvazione delle presenti modalità tecniche specifiche per la gestione delle domande di contributo, garantendo evidenza, per ciascuna domande di contributo pervenuta ai sensi dell'articolo 1, del rispetto dei termini di presentazione dell'istanza da parte dell'impresa richiedente.

9. Il Soggetto Responsabile competente trasmette al Dipartimento della Protezione civile la tabella riepilogativa dei contributi massimi concedibili in riferimento alle domande accolte, e ritenute ammissibili a conclusione dell'attività istruttoria svolta dai Comuni individuati Soggetti attuatori sulla base del modello unitario SRC1/SRC2.

Articolo 5 – Controlli

1. Le Amministrazioni comunali individuate Soggetti Attuatori procedono al controllo a campione, nella misura non inferiore al 20% delle domande ammissibili a contributo, per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati.
2. A fronte di un elevato numero di domande, nel caso in cui l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1 possa pregiudicare il rispetto della tempistica di istruttoria stabilita all'articolo 2, comma 4, il Comune in qualità di Soggetto Attuatore può stabilire, con determina del responsabile del procedimento, il rinvio dell'effettuazione dei predetti controlli entro il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Articolo 6 – Misure di aiuto.

1. Le procedure contributive sono adottate nel rispetto della disciplina in tema di aiuti di stato.
2. Alle misure di aiuto previste nel presente atto si applica il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti (articolo 50) compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, mentre per gli eventi calamitosi non contemplati nel predetto articolo 50 si applica il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.
3. Per le imprese operanti nel settore agricolo, in particolare nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, si applica il Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara alcune categorie di aiuti (art. 37) compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato contemplati, mentre per tipologie di aiuti non contemplati nel predetto articolo 37 si applica il Regolamento (UE) n. 1408 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.
4. Per le imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, si applica il Regolamento (UE) n. 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara alcune categorie di aiuti (art. 48) compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, mentre per tipologie di aiuti non contemplati nel predetto articolo 48 si applica il Regolamento (UE) n. 717 della Commissione europea del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

Articolo 7 – Cumulabilità.

1. Il contributo di cui alle presenti modalità tecniche è cumulabile con altre agevolazioni concesse come Aiuti di Stato (definiti ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) nel rispetto della normativa comunitaria di settore.

Articolo 8 – Trattamento dei dati personali

2. Il Comune individuato Soggetto Attuatore è responsabile del trattamento dei dati acquisiti ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 in relazione alle attività di istruttoria di cui all'articolo 4. Detti dati sono oggetto di trattamento esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni finalizzate alla concessione dei contributi in oggetto e possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati per le medesime finalità.